

Giurisprudenza

Data udienza 5 marzo 2018

Integrale

**Infrazione - Ordinanza di ingiunzione - Sanzioni -
Apposizione etichette su bottiglie di vino - Confusione
nella clientela - Art. 7, D.M. 10 ottobre 1995 - Divieto
di aggiunta sulle etichette di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal disciplinare -
Configurabilità**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere

Dott. VARRONE Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12863-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistenti -

avverso la sentenza n. 12/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2018 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudice di pace di Ravanusa, con sentenza del 12 febbraio 2014, accoglieva l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da (OMISSIS), annullando l'ordinanza ingiunzione n. 21 del 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale le era stato intimato il pagamento di Euro 2033,40 per aver riportato sulle etichette delle bottiglie di vino denominato " (OMISSIS)", indicazioni idonee a creare confusione nella clientela.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Tribunale di Agrigento accoglieva l'appello in quanto sull'etichetta era riportata l'indicazione "bianco di nera originariamente ricavato dalle prime gocce della spremitura soffice del nero cappuccio (uva nera a polpa Bianca) e ottenuto oggi in prevalenza da varietà autoctone e tipiche siciliane. Inoltre erano riportate le seguenti indicazioni "vinificazione di uve pregiate", "vino di alta qualità" e dalla spiccata personalità" in violazione dell'articolo 7 del disciplinare di produzione dei vini (OMISSIS) che, all'indicazione geografica tipica "Sicilia", vieta l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel medesimo disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

3. Nella motivazione del tribunale si premetteva che l'onere della prova circa l'integrazione degli elementi di fatto della violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato spettasse all'amministrazione e il verbale di accertamento dell'infrazione dovesse ritenersi piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti attestati al pubblico ufficiale rogante e non delle valutazioni. Sulla base di tale premessa il giudice del gravame riteneva comunque assolto l'onere probatorio a carico dell'amministrazione. In particolare, risultava provato il giudizio di ingannevolezza espresso dall'amministrazione in quanto a seguito delle verifiche compiute sui registri dell'azienda veniva riscontrato che il vino era stato prodotto con uve bianche ed essendo tale accertamento assistito da fede privilegiata, la condotta del produttore era da ritenere ingannevole.

Inoltre anche l'indicazione riportata sull'etichetta "vino di alta qualità" e dalla spiccata personalità" doveva ritenersi in violazione di legge, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al fatto che essa fosse riportata non sull'etichetta frontale ma su quella posta sul retro della bottiglia, dal momento che il disciplinare di produzione dei vini (OMISSIS) non effettua alcuna distinzione.

4. Avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare alla discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Agrigento sia incorso nel medesimo errore dell'amministrazione, confondendo un giudizio di fatto con un giudizio di valore, ritenendo provato il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione.

Inoltre nessuna norma vieta di utilizzare le espressioni "Vino ottenuto da diverse varietà di uve pregiate" o "Vino dalla spiccata personalità" che, peraltro, non hanno carattere laudativo tale da ingannare il consumatore.

Il ricorrente, a tal proposito, riporta il contenuto di etichette di vini di altre case vinicole nazionali e comunitarie, al fine di dimostrare che le espressioni usate sull'etichetta non erano ingannatorie e laudative bensì di uso comune. Inoltre sull'etichetta era riportata la storia del vino dal quale si comprendeva che solo in passato era fatto con uve nere a polpa bianca mentre poi si precisa espressamente che oggi lo stesso viene prodotto con altre varietà di uve autoctone.

Inoltre il ricorrente ribadisce che l'espressione usata dall'articolo 7 è un'endiadi sicche' deve ritenersi che il significato laudativo deve essere tale da trarre in inganno il consumatore.

1.2 Il motivo è infondato anche se la motivazione deve essere in parte corretta ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., essendo il dispositivo conforme a diritto.

Il Decreto Legislativo n. 61 del 2010, articolo 22, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie prevedeva che: "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura "denominazioni protette" o "denominazioni di origine", che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila Euro a ventimila Euro". A sua volta il Decreto Ministeriale 10 ottobre 1995, articolo 7, recante Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sicilia", prevedeva che: "Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore".

1.3 Ai fini della violazione contestata al ricorrente, pertanto, è sufficiente che sulle etichette sia riportata un'indicazione in violazione della prima parte dell'articolo 7 che vieta l'aggiunta sulle etichette di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

1.4 Sicche' con riferimento al caso in esame l'aver riportato sulle etichette delle bottiglie di vino denominato " (OMISSIS)" le indicazioni: "vinificazione di uve pregiate" e "vino di alta qualità e dalla spiccata personalità" è sufficiente a integrare la violazione dell'articolo 7 del disciplinare di produzione dei vini (OMISSIS) che vieta l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

1.5 Quanto alla prova della condotta illecita, deve innanzitutto ribadirsi che "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).

Nel caso di specie il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che sull'etichetta delle bottiglie di vino denominato " (OMISSIS)" erano presenti le scritte: "vinificazione di uve pregiate" e "vino di alta qualità e dalla spiccata personalità" vietate dal disciplinare. Tale prova è sufficiente per affermare la responsabilità della ricorrente in ordine al fatto contestato, non essendo necessario alcun giudizio di valore circa il significato laudativo o ingannatorio delle indicazioni riportate sull'etichetta come sostenuto dalla ricorrente con i motivi di ricorso in esame e come in parte affermato anche dal giudice del gravame, dovendosi correggere la motivazione sul punto.

2. Il secondo motivo di ricorso attiene alla omessa pronuncia sulle eccezioni di giudicato interno proposta in quanto il gravame dell'amministrazione si basava solamente sul motivo di diritto relativo alla violazione del principio dell'onere della prova in materia di atto pubblico e non sull'eventuale illiceità del contenuto delle etichette riportate dall'azienda punto.

2. In secondo motivo e' infondato.

Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unita' suscettibile di acquisire la stabilita' del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleggi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016).

Nel caso di specie e' di tutta evidenza che la statuizione sulla liceita' del contenuto delle etichette, a seguito dell'appello del Ministero delle politiche agricole circa l'erronea ripartizione dell'onere della prova, era sottratta al giudicato essendo il presupposto stesso dell'impugnazione.

3. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.

4. Non e' luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto difese la parte intimata.

5. Poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto l'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, nulla sulle spese;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis.